Basilea 2: uno sguardo allo "stato dell'arte"

Inizia con questo numero l'esame di alcuni punti aperti dell'Accordo di Basilea che saranno approfonditi nei prossimi numeri della newsletter, fra questi citiamo in particolare il tema delle garanzie, i Confidi, il rapporto banca – impresa, anche con riferimento alla disposizione, per le banche operanti nell'area UE, di illustrare le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedono prestiti, fornendo su richiesta, una spiegazione scritta.

L'Accordo di Basilea 2, altrimenti definito Revisione dell'Accordo di Basilea o Nuovo Accordo sul Capitale, sta attraversando la fase transitoria che precede la sua definitiva entrata in vigore prevista, per gli istituti bancari, il primo gennaio 2007.

Lo scopo generale è conferire alle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi un approccio più articolato e più sensibile ai rischi per riflettere meglio la complessità e la diversità dei mercati finanziari odierni. Ciò dovrebbe tradursi in un quadro legislativo che sostenga in maniera più adeguata il sistema finanziario e consenta un uso dei capitali più efficiente.

Con l'introduzione del Nuovo Accordo, quindi, cambierà profondamente il rapporto delle banche nei confronti delle imprese non solo in ordine alle modalità di erogazione dei finanziamenti ma anche e soprattutto in termini di tassi applicati, che saranno determinati in relazione al giudizio di rating attribuito all'impresa, ossia alla sua effettiva rischiosità.

Con Basilea 2, infatti, si prevede una scala di pesi differenti, commisurati al grado di rischio di ogni singola impresa, e calcolati dalla stessa banca nel caso venga seguito l'*approccio dei rating interni*, i c.d. IRB (adottato soprattutto dai grandi gruppi bancari), oppure predefiniti dallo stesso Comitato di Basilea nel caso in cui venga applicato l'*approccio standard* (valido soprattutto per le piccole imprese).

Nell'ambito poi dell'approccio basato su rating interni le banche potranno scegliere tra IRB Foundation (IRBF), approccio d'analisi che prevede la stima interna da parte della banca della sola probabilità di default (PD), ed IRB Advanced (IRBA) che prevede oltre a PD la stima interna di tutte le variabili coinvolte nel complesso processo di attribuzione del rating.

Essendo stato giudicato piuttosto rischioso in termini di impatto sul mercato del credito, l'approccio IRB Advanced è stato sottoposto ad un periodo di validazione da parte

dell'Autorità di Vigilanza, pertanto le banche potranno utilizzare dal primo gennaio 2007 soltanto sistemi di rating basati sull'appoggio ad enti esterni oppure sistemi IRBF.

In tema di garanzie, con l'entrata in vigore dell'accordo si modificherà anche il quadro regolamentare per le garanzie concesse dai Confidi: dal punto di vista oggettivo le garanzia personali sono riconosciute a condizione che siano obbligazioni dirette, riferite ad una o più esposizioni, irrevocabili, incondizionate e tempestivamente escutibili; dal punto di vista soggettivo, l'ambito dei soggetti riconosciuti come idonei per la riduzione del rischio di credito è stato esteso ai soggetti diversi dalle banche a condizione che siano dotati di un rating elevato, pari ad "A-" .

Dato che solo pochissimi consorzi dispongono di un rating fornito dalle agenzie internazionali, in ogni caso distante dal limite di "A-", la fornitura di garanzie di tipo fidejussorio non consentirebbe alle banche finanziatrici di ottenere una riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito delle imprese affidate; in secondo luogo, lo schema mutualistico dei Confidi, sia nell'ambito delle garanzie reali (*collateral*) che in quello delle garanzie personali, non rispetterebbe la condizione della tempestività.

Quindi, alla luce delle innovazioni introdotte dallo schema di Basilea 2, l'operatività dei Confidi potrebbe venire maggiormente riconosciuta qualora:

- i Confidi si trasformassero in banche di garanzia e fornissero garanzie di tipo personale a beneficio di una o più imprese affidate;
- lo schema mutualistico venisse riconosciuto dalle banche come idoneo a coprire una parte delle prime perdite di struttura.

Rileva, comunque, il riconoscimento dei Confidi tra i soggetti idonei ai fini della concessione di coperture a fronte del rischio di credito anche qualora essi assumano la veste di intermediari finanziari non bancari, a condizione che siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quelli delle banche e imprese di investimento.